

ACCERTAMENTO

Illecita la deduzione di costi risultanti da fatture assolutamente generiche

di Lucia Recchioni

Master di specializzazione

LE NOVITÀ DELLE VERIFICHE FISCALI E GLI STRUMENTI DI ACCERTAMENTO: STRUMENTI DI DIFESA E STRATEGIE PROCESSUALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

La **sentenza n. 35469**, depositata ieri, **27 settembre**, costituisce un utile spunto per tornare a soffermare l'attenzione sugli effetti della **generica indicazione**, in fattura, delle **operazioni eseguite**.

Il legale rappresentante di una S.p.A. veniva condannato per il **reato di dichiarazione infedele**, ai sensi dell'[articolo 4 D.Lgs. 74/2000](#). Ai fini del superamento della soglia per la configurazione del reato assumevano rilievo alcuni **costi ritenuti non deducibili** e la nuova valutazione delle **rimanenze di magazzino**.

Più precisamente:

- venivano ritenuti **indeducibili** costi per euro 581.666,67 relativi ad alcune **fatture ritenute prive dei requisiti di certezza, inerenza e competenza**,
- le **rimanenze di magazzino** venivano valutate al **valore indicato nel libro giornale**, inferiore a quello riportato sia nel **bilancio** che nella **dichiarazione dei redditi**, senza tuttavia verificare l'effettiva **giacenza di magazzino**.

La questione giungeva quindi dinanzi alla **Corte di Cassazione**, che, nell'analizzare la questione, ha evidenziato alcuni aspetti particolarmente rilevanti, soprattutto con riferimento all'indeducibilità di costi risultanti da **fatture generiche e prive dei requisiti di legge**.

Nel caso in esame, infatti, una fattura risultava essere stata **preceduta da un documento di trasporto** ritenuto non idoneo a giustificare l'effettiva esistenza delle prestazioni, di importo rilevante, in considerazione della **totale assenza di precisi riferimenti, nemmeno riportati in fattura**.

I Giudici di merito avevano quindi evidenziato quanto fosse **lontana dalla prassi commerciale** l'emissione di un documento **senza alcun riferimento alle quantità e alle qualità dei beni venduti**, rendendo peraltro impossibile, per l'acquirente, un **controllo delle merci ricevute**. Il tutto senza considerare il **mancato rispetto dei requisiti di legge** per l'emissione della fattura e **l'irregolarità dei documenti di trasporto**, che, tra l'altro, **non indicavano nemmeno il luogo di destinazione delle merci, le modalità di trasporto e le firme del conducente**.

La **mancata indicazione dei dati previsti in fattura**, o la loro **eccessiva genericità** sono spesso oggetto di contestazione da parte dell'Amministrazione finanziaria, indipendentemente dall'eventuale rilevanza penale della condotta.

Distogliendo l'attenzione dai **profili penali**, e concentrando l'analisi sulle **sanzioni amministrative-tributarie**, giova tuttavia ricordare come la **sentenza della stessa Corte di Cassazione, n. 1468/2020**, nel citare la giurisprudenza comunitaria (Corte Ue, Causa C-516/14) abbia ricordato che *“l'amministrazione finanziaria non si può limitare all'esame della sola fattura, ma deve tener conto anche delle informazioni complementari fornite dal soggetto passivo, come emerge, d'altronde, dalla direttiva 2006/112/Ce, articolo 219, che assimila alla fattura tutti i documenti o messaggi che modificano e fanno riferimento in modo specifico e inequivocabile alla fattura iniziale”*.

La **produzione di contratti o di altri documenti**, pur potendo sanare eventuali carenze informative della fattura, **non sono però sempre idonei a giustificare la deducibilità dei costi e la detraibilità dell'Iva**.

In merito a quest'ultimo punto può essere citata un'altra recente pronuncia della **Corte di Cassazione, la n. 10274/2020**, con la quale è stato ribadito che la produzione in giudizio di un **contratto di appalto** *“può essere al più idonea a dimostrare la regolarità formale della fattura oggetto di lite, ma non può condurre, ex se, a ritenere rispettato il preceitto dell'articolo 109 Tuir”*.

Ai fini della **deducibilità dei costi**, infatti, **il contribuente ha l'onere di provare l'esistenza e la natura del costo**, i relativi **fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione**, quale atto d'impresa, non potendo limitarsi a dimostrare che la spesa sia stata correttamente contabilizzata: è necessario, quindi, che esista una **documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l'importo, la ragione e la coerenza economica della spesa**.